



Rep. Ord. n° 551 del 17/07/2014

Oggetto: Regolamentazione della circolazione lungo Rampa Santa Chiara tra il semaforo del Tronchetto e l'accesso all'Autorimessa Comunale

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Comunale n° 697 del 29/12/2005 è stato approvato il progetto del Sistema Tranviario su Gomma che prevede la realizzazione di una linea tranviaria collegante Favaro Veneto, Mestre e Venezia;
- con deliberazione di Giunta comunale n° 523 del 05/11/2012 " Realizzazione del sistema di trasporto rapido di massa a guida vincolata per la città di Mestre - Venezia, Favaro - Venezia e Mestre Marghera. Approvazione del progetto esecutivo comprensivo del definitivo e delle varianti . tratta Ponte della Libertà - Lotto F" è stato approvato il progetto esecutivo del sistema tranviario nonché delle relative varianti;
- in data 03/05/2013 sono iniziati gli interventi di realizzazione del tram in Piazzale Roma, e Rampa Santa Chiara;

Considerato che:

- in data 09/07/2014 la Società PMV S.p.A. ha comunicato alla Direzione Mobilità e Trasporti di dover procedere con i lavori di rifacimento della segnaletica stradale lungo Rampa Santa Chiara;
- la Società PMV S.p.A. ha completato i lavori di rifacimento della segnaletica e che si rende ora necessario regolamentare la circolazione in via definitiva;
- visto il progetto della segnaletica definitiva inoltrato in occasione della richiesta di ordinanza del 09/07/2014 acquisita con prot. n. 294763 del 11/07/2014;

Riconosciuta quindi la necessità di regolamentare la circolazione veicolare in occasione dell'installazione della nuova segnaletica;

Visti:

- la richiesta di ordinanza dirigenziale inoltrata il giorno 09/07/2014 ed acquisita con prot. n. 294763 del 11/07/2014 nella quale si chiede di dover procedere con l'esecuzione dei lavori dal giorno 10/07/2014 e fino al giorno 14/07/2014;
- l'ordinanza dirigenziale n° 535 del 11/07/2014 "Regolamentazione della circolazione lungo Rampa Santa Chiara nel tratto tra il semaforo del Tronchetto e l'accesso all'autorimessa comunale dal giorno 11/07/2014 e fino al giorno 14/07/2014";
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2, lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";

Direzione Mobilità e Trasporti
Direttore Ing. Franco Fiorin

Settore Mobilità
Dirigente arch. Loris Sartori

*Sede di Mestre
Villa Ceresa
via Mancini, 10
30174 Venezia Chirignago
tel. 041.545.9430
fax 041.545.9490
loris.sartori@comune.venezia.it*

*Responsabile del procedimento:
Loris Sartori*

*Responsabile dell'istruttoria:
Angela Scolaro*



- visti gli artt. 38, 39, 40, 41, 42, 44 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
- visto l’art. 47 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada” che elenca i veicoli, condotti dall’uomo, sottoposti alla disciplina del decreto, assieme a pedoni ed animali;
- Considerato che l’elenco di cui all’art. 47 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”, non esclude l’esistenza di altri tipi di veicoli, come quelli circolanti su rotaie, che restano tuttavia esclusi dalla disciplina del Codice della Strada, ad eccezione di quanto esplicitamente previsto all’art. 143 e 145 del Decreto Legislativo;
- Considerato che i conducenti delle vetture tranviarie sono sottoposti ad una specifica disciplina abilitativa, in relazione alla guida vincolata e alla necessità di circolare in promiscuo con i veicoli definiti all’art. 47 del D. Lgs n° 285 del 30/04/1992;
- Preso atto che le vetture tranviarie hanno spazi di arresto maggiori rispetto ai veicoli a motore condotti dall’uomo e che essendo caratterizzate da una guida vincolata non hanno la possibilità di effettuare scarti laterali per evitare ostacoli presenti lungo le piattaforme;
- visto l’art. 143 commi 8, 9 e 10 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada” nei quali si definiscono le norme generali di circolazione in presenza di binari tranviari, ed in particolare si specifica che i veicoli possono procedere sui binari a condizione di non ostacolare o rallentare la marcia del tram, salva diversa segnalazione;
- riconosciuta l’esigenza di garantire i più elevati livelli di sicurezza per tutti gli utenti della strada;
- visto l’art. 145 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada” che definisce le norme in materia di precedenza e che in particolare stabilisce al comma 2 *“quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l’obbligo di dare la precedenza a chi viene da destra, salvo diversa segnalazione”*, al comma 3 *“negli attraversamenti di linee ferroviarie e tranviarie i conducenti hanno l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione”*, al comma 7 che *“è vietato impegnare una intersezione o attraversamento di linee ferroviarie o tranviarie quando il conducente non ha la possibilità di proseguire o sgomberare in breve tempo l’area di manovra in modo da consentire il transito di veicolo provenienti da altre direzioni”* e al comma 9 *“i conducenti dei veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi della precedenza”*;
- visto l’art. 158 comma 1 lettera a) del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada” nel quale si esplicita che il divieto di fermata e di sosta è vietato *“in corrispondenza ed in prossimità dei passaggi a livello e sui binari delle linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia”*;
- visto l’art. 190 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
- visti gli artt. 77-136, 137-169, 175-177 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 “Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada”;
- vista la Direttiva Ministeriale 24/10/2000 “Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”;
- visto l’art. 2054 “Circolazione dei veicoli” del Codice Civile;

ORDINA



1. **negli attraversamenti tranviari e lungo la viabilità interessata dal transito del tram i conducenti, anche di veicoli a braccia, a trazione animale e di velocipedi, hanno l'obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie;**
2. **negli attraversamenti pedonali non semaforizzati il pedone prima di impegnare la sede stradale deve procedere con la massima cautela assicurandosi che non sopraggiungano vetture tranviarie in entrambi i sensi di marcia, al fine di poter effettuare l'attraversamento nel minor tempo possibile ed in un'unica fase;**
3. **Regolamentare la circolazione su Rampa Santa Chiara all'intersezione con Rampa Tronchetto, secondo le seguenti disposizioni:**
 - La circolazione veicolare è regolata da apposito impianto semaforico veicolare nonché da apposte lanterne semaforiche per veicoli in servizio di trasporto pubblico;
 - A semaforo spento o lampeggiante è fatto obbligo ai veicoli provenienti dal Tronchetto dare la precedenza ai veicoli percorrenti via della Libertà e rampa Santa Chiara. A tal fine è fissata la direzione obbligatoria a destra verso piazzale Roma;
4. **Regolamentare la circolazione su Rampa Santa Chiara dall'intersezione con Rampa Tronchetto e fino all'ingresso alla Questura, secondo le seguenti disposizioni:**
 - La circolazione avviene su quattro corsie due dedicate ai veicoli diretti verso Piazzale Roma e due dedicate ai veicoli diretti verso Mestre;
 - All'intersezione con Rampa Tronchetto la corsia interna è dedicata ai veicoli diretti che effettuano la svolta a sinistra verso l'isola nova del Tronchetto mentre la corsia esterna è dedicata ai veicoli diretti verso il Ponte della Libertà;
 - In corrispondenza dell'accesso alla questura la circolazione è così regolata, una corsia per i veicoli diretti verso Mestre, due corsie per i veicoli diretti verso Piazzale Roma ed una corsia centrale suddivisa in due corsie specializzate per le manovre di svolta a sinistra, l'una verso la questura e l'altra verso l'Autorità Portuale di Venezia;
 - Segnalare l'attraversamento pedonale;
 - Fissare il passaggio obbligatorio a destra, abbinato all'apposito delineatore speciale di ostacolo, per i veicoli diretti verso il Ponte della Libertà prima della corsia specializzata per la svolta a sinistra verso la Questura;
5. **regolamentare la circolazione nel tratto compreso tra l'ingresso alla questura e l'accesso all'autorimessa secondo le seguenti disposizioni:**
 - La circolazione avviene su quattro corsie, una per i veicoli diretti verso l'Autorimessa Comunale, una dedicata ai veicoli diretti verso Piazzale Roma, una corsia centrale riservata alle vetture tranviarie che sarà interdetta al transito ed una corsia, a nord, dedicata ai veicoli diretti verso il Ponte della Libertà;
 - Segnalare per i veicoli diretti verso Piazzale Roma la variazione delle corsie disponibili, nonché l'utilizzo delle stesse;
 - Segnalare l'attraversamento pedonale;
6. **è fatto obbligo agli utenti della strada rispettare quanto stabilito dal comma 1 lettera a) dell'art. 158 del D. Lgs 285 del 30/04/1992;**
7. **segnalare la presenza delle piattaforme tranviarie per i veicoli percorrenti la viabilità interessata dal transito del tram attraverso il segnale attraversamento tranviario (fig. 12 art. 88), abbinato al pannello integrativo indicante "rotaie su piattaforma in sede stradale". Tale segnale deve essere ripetuto dopo ogni intersezione.**



In corrispondenza delle intersezioni semaforizzate il segnale “attraversamento tranviario” dovrà essere sostituito da “strada deformata” (fig. Il 1 art. 85) abbinato al pannello integrativo indicante “rotaie su piattaforma in sede stradale” ed il simbolo del tram.

La presente ordinanza ha validità ed esecutività immediata.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera a cura della ditta esecutrice dei lavori, della prescritta segnaletica stradale. A tal fine i segnali in contrasto devono essere rimossi.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso, tramite inoltre alla Direzione Mobilità – Settore Mobilità Terrestre e al Corpo di Polizia Municipale, di apposito verbale riportante la data e l'ora, sottoscritto dal responsabile della ditta esecutrice e vistato dalla Direzione Progettazione Esecuzione Lavori – Area Viabilità Terraferma, in relazione alle competenze sulla viabilità interessata.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 17 luglio 2014

II DIRIGENTE
arch. Loris Sartori